ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27 SETTEMBRE 2021, N. 134

Art. 85-bis

Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile

Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono gia' stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 79 e, limitatamente alla persona offesa, dell'articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto

Versione in vigore dal 4 aprile 2024, non più in vigore dal 1 maggio 2024 · versione 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134
Estremi	Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Titolo	VI — Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-150-2022/art-85-bis-disposizioni-transitorie-in-materia-di-termini-per-la-costituzione-di/versione/9

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it